



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Centralino 0771.7321 Fax 0771.721108

www.comune.itri.it

P.Iva 00279170591 C.F. 81003170594

Pec:comune.itri@postecert.it

VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ MUSICALI (esercizi commerciali e/o pubblici esercizi – manifestazioni temporanee – serate danzanti)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO



La diffusione di musica (sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disk Jockey) in occasione di eventi, manifestazioni temporanee, piccoli intrattenimenti musicali, piano bar, karaoke, trattenimenti danzanti o altri similari, in esercizi commerciali e/o pubblici esercizi nonché nelle aree all'aperto di pertinenza degli stessi, per allietare la permanenza nel locale della clientela per tutto il periodo di apertura al pubblico **è soggetta a presentazione della documentazione dell'impatto acustico ai sensi del DPR 227/2011 ed è consentita purché siano rispettati i vigenti limiti di zona (assoluti e differenziali)**

Prima dell'inizio delle attività di pubblico spettacolo e/o di intrattenimento (al chiuso o all'aperto che siano) presso un esercizio commerciale o pubblico esercizio, dovrà essere presentata al comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati.

L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal PCA del territorio comunale approvato dal Comune di Itri con D.C.C. n. 8 del 25.03.2009, altrimenti deve richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 e 18 della L.R. 18/2001.

La documentazione deve essere indirizzata al SUAP (Art. 5 Capo IV del Decreto 227/2011) del Comune di Itri e trasmessa:

- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: suapcomuneitri@pec.it;
- mediante il Portale Impresainungiorno.

L'ambito di applicazione del DPR 227/2011 è individuato nell'art. 1 del citato decreto (piccole e medie imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/2005).

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE (PCA DEL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N. 8 DEL 25.03.2009.

Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati il valore limite di emissione, i valori limiti assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e di seguito riportati (art. 2 del Regolamento):

VALORI LIMITE DI EMISSIONE [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE [Leq in dB(A)]: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

il criterio differenziale si applica **ESCLUSIVAMENTE** all'interno di unità abitative.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte è **inferiore** a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è **inferiore** a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

- punto 3.4.1 Relazione PCA - individuazione aree rientranti nella Classe I
- punto 3.4.4 Relazione PCA - individuazione aree rientranti nella Classe II III e IV
- punto 3.4.2 Relazione PCA - individuazione aree rientranti nella Classe V
- punto 3.4.3 Relazione PCA - individuazione aree rientranti nella Classe VI

Regolamento delle attività rumorose

TITOLO II-Attività rumorose temporanee

Articolo 11 – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all’art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizio circoli privati a supporto dell’attività principale licenziata (quali ad es.: paini bar, serate musicali, ecc.) allor quando non superino complessivamente 16 giornate nell’arco di un anno.

Articolo 12 – Localizzazione delle aree

Salvo quanto precisto dall’Art.11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.....

Articolo 13 - Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore al disopra dei livelli di zona è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore di 200 metri l’orario di funzionamento delle sorgenti sonora al di sopra dei livelli di zona è consentito al di fuori dell’orario scolastico.

Articolo 14 – Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dBA (livello equivalente). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all’interno degli edifici, il limite, misurato all’interno dei locali più disturbati o più vicini., è di 65dBA. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq(dBA)) sono quelle indicate dal D.M. 126 marzo 1998 per un tempo di almeno di 30 minuti.

D.P.R. N.227 DEL 19/10/2011

" SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE PER LE IMPRESE" (ENTRATA IN VIGORE 18/02/2012)

All’art. 4 stabilisce che:

1. Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui

all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI OGNI ADEMPIMENTO AMMINISTRATIVO	ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' DI CUI ALL'ALLEGATO B (segunte)
DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO REDATTA DA UN TECNICO ABILITATO (ai sensi dell'art. 8, comma 2, Legge 447/1995)	ATTIVITA' CHE SUPERANO I LIMITI DI RUMORE STABILITI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'	ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, CHE NON SUPERANO I LIMITI DI RUMORE STABILITI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE.

ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' (Allegato B DPR 227/2011)

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.

17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

PROVVEDIMENTI/SANZIONI

Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”

9. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

10. Sanzioni amministrative

(articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro.

Codice Penale

Art. 659. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro .
2. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", (legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48).

Art. 8. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 50:

1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, ((dell'ambiente e del patrimonio culturale)) o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle **esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti**, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

((2. dopo il comma 7 e' inserito il seguente:)) «7-bis. Il Sindaco, al fine di ((assicurare il soddisfacimento delle esigenze)) di **tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti** ((nonche' dell'ambiente e del patrimonio)) culturale in determinate aree delle citta' interessate ((da afflusso particolarmente rilevante di persone,)) anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, ((nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,)) **puo' disporre, per un**

periodo comunque non superiore a ((trenta)) giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

((2-bis. dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: «7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.»;

b) all'art. 54, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:))

«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 ((concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana)) sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, ((la tratta di persone,)) l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.».



PUBBLICI ESERCIZI

Il Comune di Itri ha disciplinato l'attività di trattenimenti e spettacoli effettuabili presso i pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS (alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, stabilimenti di bagni) con apposito Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Commissario con poteri del Consiglio n. 20 del Reg. del 21.04.2016.

TIPOLOGIE	ADEMPIMENTI	DOCUMENTAZIONE
I titolari di esercizi delle tipologie sopra menzionate, che volessero allietare la clientela con serate musicali o altri spettacoli e trattenimenti senza ballo all'interno dei locali a carattere saltuario e non ricorrente, a condizione che non incidano sulla prevalenza dell'attività principale di somministrazione.	COMUNICAZIONE evento entro le ore 12:00 del giorno stesso (o precedente se festivo). E' comunque consentita la diffusione di mero sottofondo musicale –musica d'ambiente o di semplice compagnia- connessa allo svolgimento dell'attività ovvero consentito l'utilizzo del televisore e apparecchiature similari nel limite orario di apertura del PE	Documentazione in possesso: -VIAC (da presentare al Comune una sola volta soggetta a revisione solo in caso di modifiche sostanziali) -SIAE <i>Vedi Art. 2 Regolamento</i>
Lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali o piccoli trattenimenti all'esterno di PE a carattere saltuario e non ricorrente, a condizione che non incidano sulla prevalenza dell'attività principale di	SCIA	Documentazione da allegare: -Relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate , dalla capienza del

<p>somministrazione.</p>		<p>locale (il numero massimi di avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentazione previsionale dell' impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati; -Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE. <p><i>Vedi Art. 3 Regolamento</i></p>
<p>Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo in PE per eventi fino a 200 pax che si svolgono entro le ore 24:00 del giorno di inizio</p>	<p>SCIA</p>	<p>Documentazione da allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate , dalla capienza del locale (il numero massimi di avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale); - Documentazione previsionale dell' impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4 comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati; - Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE. - Dichiarazione di rispettare le condizioni di cui al titolo XI del D.M. in materia di prevenzione incendi se l'affluenza è inferiore a 100 persone; - SCIA di prevenzione

		<p>incendi se la capacità del locale risulta superiore alle 100 persone.</p> <p><i>Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996.</i></p> <p>Vedi Art. 4 bis Regolamento</p>
<p>Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo in PE per eventi con un numero di partecipanti superiore a 200 pax</p>	<p>AUTORIZZAZIONE ai sensi art. 68 TULPS e deve essere acquisita agibilità ai sensi art. 80 TULPS</p>	<p>Documentazione da allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, della capienza del locale (il numero massimo degli avventori verrà calcolato anche in funzione del numero di servizi igienici presenti nel locale); - planimetria del locale con evidenziata l'area che si utilizzerà, la dislocazione dei posti a sedere e delle attrezzature; - documentazione previsionale di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95, redatta da un tecnico abilitato, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n° 227/201, art. 4

		comma 2, se ricadenti nei casi in esso disciplinati; - Dichiarazione di assolvimento obblighi SIAE. - SCIA di prevenzione incendi se la capacità del locale risulta superiore alle 100 persone. Vedi Art. 4 ter Regolamento
--	--	---

ESERCIZI DI VICINATO

Non rientrando nei casi di cui sopra, i titolari di esercizi di vicinato che volessero allietare la clientela con serate musicali o altri spettacoli e trattenimenti sono tenuti alla presentazione di apposita SCIA ai sensi del T.U.L.P.S.

SERATE DANZANTI

Se rientrano nell'attività di pubblico spettacolo, dovrà essere presentata apposita SCIA (fino a capienza massima 200 persone) ai sensi T.U.L.P.S. , capienza oltre 200 persone richiesta di autorizzazione + C.C.V.L.P.S.

SAFETY E SECURITY

A prescindere dalle competenze del TULPS occorre tener conto dei dispositivi e misura strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone nell'ambito della Pubblica Manifestazione dettate dal Ministero dell'Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) con la circolare 7 giugno 2017 (Circolare Gabrielli – Misure da Safety e Security). Definizione di Pubblica Manifestazione: nella sua accezione più generica ovvero “manifestazioni di qualunque natura o finalità” (punto 2 circolare del 19.06.2017) senza un preciso riferimento giuridico TULPS (quindi il manifestare di più persone nello stesso momento ed in uno stesso luogo).

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, gli inadempienti saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria di legge e **di Regolamento (art. 6)** oltre alle eventuali sanzioni accessorie della sospensione dell'attività per un periodo massimo di tre mesi con facoltà di revoca nel caso di recidiva annuale o gravi inadempienze e/o della riduzione dell'orario di apertura dell'esercizio.

Analoghe sanzioni possono essere applicate nei confronti del titolare/gestore di attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande qualora non provveda ad evitare disturbo derivante dalla clientela ancorché il locale venga chiuso.

La mancanza dei titoli abilitativi costituisce violazione:

– all'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sanzionata dall'art. 666, comma 1, del codice penale come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con sanzione pecuniaria da €258,00 a € 1.549,00.

Per tale violazione non è consentito il pagamento in misura ridotta, è prevista la cessazione dell'attività abusiva e qualora l'attività sia volta in locale per il quale è rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni, ai sensi dell'art. 666, comma 3, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, i proventi sono devoluti allo Stato e l'Autorità competente è il Sindaco.

– all'art. 681 del codice penale in relazione all'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS, con la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103,00 ai sensi

dell'art. 681, comma 1, del codice penale, l'oblazione non è ammessa, è prevista la cessazione dell'attività adottata dal Sindaco con propria ordinanza, l'Autorità competente è il tribunale ordinario.

Codice Penale

Art. 681. Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103.

Art. 666. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.

Chiunque, senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura ⁽¹⁾, o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 15 aprile 1970, n. 56 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

Il Responsabile del Servizio Suap/Commercio
Dott.ssa Vincenzina Marra